



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto di Istruzione Superiore "G. Mazzini"

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO e con opz. SCIENZE APPLICATE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE e con opz. ECONOMICO-SOCIALE

Via Curtatone snc – c.a.p. 97019 Vittoria (RG) - sito web www.iismazzinivittoria.edu.it

Codice Univoco d'Ufficio UFJ6NL C.F. 82001840881 C.M. RGIS01400P

e-mail rgis01400p@istruzione.it – rgis01400@pec.istruzione.it

☎ 0932 985170 ☎ 0932 866445 (fax)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. MAZZINI"-VITTORIA
Prot. 0010685 del 03/11/2023
I-1 (Uscita)

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AD ESTERNI, VISITATORI
A CHIUNQUE SI TROVI A FREQUENTARE
I LOCALI E LE PERTINENZE DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CIRCOLARE N. 97

OGGETTO: Prescrizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola.

Si notificano le prescrizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Mazzini" di Vittoria.

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

- 1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA** – La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo in attuazione della normativa vigente in materia, in particolare:
 - Art. 4 Dl. N. 104 del 12 settembre 2013;
 - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
 - Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
 - Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
 - Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
 - Legge n. 584 dell'11.11.1975.
- 2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO** – La ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.
- 3. DESTINATARI** – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale. Agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

4. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Al riguardo il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 – Tutela della salute nelle scuole

All'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.

Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

E' stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i sotto elencati dipendenti:

Plesso Cannizzaro

Docenti: Chiofalo Antonio, Di Geronimo Rosario, Giarrappa Domenico. Pluchino Salvatore.

Plesso Mazzini

Docenti: Arena Cinzia, Distefano Mario, Morganti M.T., Magrì Roberto.

E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- a. vigilare sull'osservanza del divieto in tutti le aree dell'istituto;
- b. contestare le infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
- c. individuare l'ammenda da comminare;
- d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e. controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
- f. i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

6. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.
- b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.

- c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. SANZIONI – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui **importo**, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) **va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro.**
- b. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del Dl. N. 104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e s.m.i., di cui al precedente punto a.
- c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- d. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
- e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- f. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti leggi, il soggetto incaricato alla vigilanza non può riscuotere direttamente dal trasgressore la somma corrispondente alla sanzione;
- g. I dipendenti e gli alunni dell'istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa o un dipendente fosse sorpreso/a ad introdurre e/o a fare uso all'interno dell'Istituto di "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emma Barrera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93